informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 335 – 16 NOVEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **VERSAMENTI**

IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2020

RIFERIMENTI

- **Istruzioni mod. REDDITI 2020**
- **Istruzioni mod. IRAP 2020**
- **Art. 58, DL n. 124/2019**
- **Art. 20, DL n. 23/2020**
- **Art. 24, DL n. 34/2020**
- **Art. 98, DL n. 104/2020**
- **Art. 6, DL n. 149/2020**
- **Informativa SEAC 12.11.2020, n. 332**

IN SINTESI

Si riepilogano le modalità ed i termini di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi alla luce delle diverse misure introdotte nel corso dell'anno.

In particolare si evidenzia che:

- *è necessario differenziare tra soggetti ISA e no ISA;*
- *il termine di versamento è diversificato, in quanto una parte dei contribuenti è tenuta ad effettuare il versamento entro l'ordinario termine del 30.11.2020 mentre i soggetti ISA per i quali ricorrono le specifiche condizioni previste dai Decreti di riferimento (c.d. "Decreto Agosto" e da ultimo c.d. "Decreto Ristori bis") possono fruire della proroga al 30.4.2021.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Al fine di individuare i soggetti tenuti / non tenuti ad effettuare il versamento degli acconti 2020 delle imposte derivanti dal mod. REDDITI entro il prossimo 30.11.2020 va considerato che:

- l'art. 98, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha disposto la **proroga al 30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020, **a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%** rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 (Informativa SEAC 26.8.2020, n. 238);
- l'art. 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis" ha disposto che il **differimento al 30.4.2021** si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi** a favore dei **soggetti ISA**:
  - **esercenti l'attività nei settori economici individuati dall'Allegato 1 del DL n. 137/2020**, c.d. "Decreto Ristori" **e dall'Allegato 2 del DL n. 149/2020**, c.d. "Decreto Ristori bis", aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità** ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli art. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);
  - **esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità** ("3") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio"**).

  A tal fine è pertanto **necessario fare riferimento agli elenchi** contenuti nei citati Allegati (Tabelle 1 e 2 dell'Informativa SEAC 12.11.2020, n. 332), fermo restando che non è chiara la modalità / tempistica con la quale la possibile modifica della zona di rischio (un'attuale "zona rossa / arancio" diventa "zona arancio / gialla") incida sugli aspetti in esame, soprattutto se ciò avviene a ridosso della scadenza del 30.11.2020.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Come di consueto, l'acconto delle imposte può essere determinato con il metodo storico o con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, *"i versamenti di acconto … sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103"*.

Metodi determinazione acconto	
Storico	L'acconto 2020 è determinato sulla base all'imposta 2019 evidenziata: • a rigo "*Differenza*" o *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* del quadro RN del mod. REDDITI 2020; • a rigo "*Totale imposta*" del quadro IR del mod. IRAP 2020. NB **Va considerato l'eventuale saldo a credito** risultante dalla dichiarazione. Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal mod. REDDITI 2020 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto.
Previsionale	È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2020 minore rispetto al 2019. NB Si rammenta che l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto che **per il 2020 non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP** qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80% di quanto dovuto** in base del mod. REDDITI / IRAP 2021. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E ha specificato che tale agevolazione trova applicazione **anche con riferimento all'acconto IVIE / IVAFE, imposte sostitutive e cedolare secca**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Si evidenzia che per i soggetti ISA, il differimento del versamento al 30.4.2021 offre di fatto la possibilità di determinare un acconto 2020 con il metodo previsionale avendo a disposizione la situazione definitiva di tale anno.

Ai fini del versamento dell'acconto va inoltre rammentato che l'art. 58, comma 1, DL n. 124/2019 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020") ha **rideterminato le modalità di versamento degli acconti IRPEF / IRES e IRAP** per i soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019, ossia i **soggetti ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), prevedendo **2 rate di pari importo (50% ciascuna)**, in luogo di 2 rate del 40% e 60%. A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, pertanto, occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- per i soggetti **no ISA**, con **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata** del **60%**;
- per i soggetti **ISA**, con **prima e seconda rata** nella misura del **50%** ciascuna.

ACCONTO IRPEF 2020

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2020 è pari al **100%** dell'importo esposto a rigo RN34 *"DIFFERENZA"* del mod. REDDITI 2020 PF, tenendo presente che, qualora non sia stato effettuato il ricalcolo dell'acconto, l'importo di campo 4 *"Differenza"* di rigo RN61 corrisponde a quello di rigo RN34. In base all'importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN34 *"Differenza"*		**Acconto IRPEF 2020**
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in **unica soluzione** (**100%** di rigo RN34) entro il **30.11.2020** ovvero entro il **30.4.2021** per i soggetti ISA che possono fruire della proroga.
Superiore a € 257,52	**Soggetti no ISA**	Versamento in **2 rate** pari al: • **40%** di rigo **RN34** entro il 30.6 - 30.7.2020 + 0,40%; • **60%** di rigo **RN34** entro il **30.11.2020**.
	Soggetti ISA	Versamento in **2 rate** pari al: • **50%** di rigo **RN34** entro il 20.7 – 20.8.2020 + 0,40% / 30.10.2020 + 0,80%; • **50%** di rigo **RN34** entro il **30.11.2020** ovvero entro il **30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga.

Esempio 1

Nel mod. REDDITI 2020 PF del sig. Verdi a rigo RN34 risulta un importo di € - 215.
Il sig. Verdi non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF.

Esempio 2

Nel mod. REDDITI 2020 PF del sig. Gialli a rigo RN34 risulta un importo pari a € 47.
Il sig. Gialli non è tenuto al versamento dell'acconto IRPEF.

Esempio 3

Nel mod. REDDITI 2020 PF del sig. Neri, artigiano per il quale è previsto il relativo ISA ed è applicabile la proroga dei versamenti, a rigo RN34 risulta un importo pari a € 220.
L'acconto IRPEF di € 220 va versato in un'unica soluzione entro il 30.4.2021.

Esempio 4

Nel mod REDDITI 2020 PF del sig. Rossi (privato) a rigo RN34 risulta un importo di € 468.
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

- I rata 187,20 (468 x 40%) entro il 30.6.2020 (30.7 + 0,40%)
- II rata 280,80 (468 x 60%) entro il 30.11.2020

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 5

Nel mod REDDITI 2020 PF del sig. Bianchi, commerciante per il quale è previsto il relativo ISA e non è applicabile la proroga del versamento dell'acconto (no riduzione del fatturato e operante in zona "gialla"), a rigo RN34 risulta un importo pari a € 688.
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

- I rata 344,00 (688 x 50%) entro il 20.7.2020 (20.8 + 0,40%)
- II rata 344,00 (688 x 50%) entro il 30.11.2020

Esempio 6

Nel mod. REDDITI 2020 PF del sig. Viola soggetto ISA che può fruire della proroga:
– a rigo RN34 risulta un importo di € 715;
– a rigo RN46 *"IMPOSTA A CREDITO"* risulta un importo di € 225.
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate. Considerato il credito IRPEF 2019 (€ 225) viene utilizzato in compensazione verticale, il versamento va così effettuato:

- I rata 61 [(715 x 40%) – 225] entro il 20.7.2020 / 20.8 + 0,40%
- II rata 429 (715 x 60%) entro il 30.04.2021

Nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 PF è presente il **prospetto** "***Acconto 2020***" nel quale va riportato l'ammontare dell'acconto 2020 dovuto. Si rammenta che a rigo RN62 va **sempre riportato l'acconto dovuto applicando il metodo storico** "*e non i minori importi versati o che si intendono versare*" avendo utilizzato il metodo previsionale.

Acconto 2020							
	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari 1	Reddito complessivo 2 ,00	Imposta netta 3 ,00		Differenza 4 ,00	
	RN62 Acconto dovuto			Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00	

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2020 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti.

CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO DEL METODO PREVISIONALE

Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare "**conveniente**" determinare l'acconto 2020 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

Cedolare secca dal 2020

Le persone fisiche che **dal 2020** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2020 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2020 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario / reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2020

Le persone fisiche che **nel 2020 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:

- **non** sono tenute a versare l'**acconto IRPEF 2020** per il reddito dell'immobile che nel 2020 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

Primo anno di applicazione del regime semplificato "per cassa"

Come noto, **dal 2017**, le **imprese in contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, **non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali**.

Tuttavia, il **reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto** "*dell'importo delle **rimanenze finali** … che hanno concorso a formare il reddito **dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza*". Così, per le imprese che **dal 2020** passano **dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata** per cassa, le rimanenze finali 2019 costituiscono un costo deducibile per il 2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB Rimanenze di importo rilevante possono pertanto comportare una significativa riduzione del reddito 2020, per cui può risultare opportuno / conveniente applicare il metodo previsionale.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta quanto segue.

Addizionale regionale	**Non sono dovuti** acconti.
Addizionale comunale	L'acconto va versato **entro il termine del saldo IRPEF** e quindi l'acconto 2020 è stato versato entro il 30.6 - 30.7.2020 + 0,40% ovvero, per i soggetti ISA che hanno potuto fruire delle proroghe, entro il 20.7 - 20.8.2020 + 0,40% / 30.10.2020 + 0,80%.

ACCONTO 2020 PER MINIMI E FORFETARI

Con riguardo ai contribuenti minimi / forfetari le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta per il 2020 sono così sintetizzabili.

Regime 2019	Regime 2020		Imposta dovuta per il 2020
Minimi	A	Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	B	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
	C	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Ordinario	D	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Forfetario	E	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
	F	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

A	**Minimo 2019 e 2020**	I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2019 e continuano ad applicarlo nel 2020, devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%**, **con le modalità previste ai fini IRPEF**.
B	**Minimo 2019 Ordinario 2020**	I soggetti minimi 2019 che nel 2020 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): • determineranno il reddito 2020 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; • **versano l'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva** (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro RN del mod. REDDITI 2021 PF. I soggetti in esame per il 2019 sono **esonerati dall'IRAP** e pertanto **non sono tenuti a versare il relativo acconto 2020**.
C	**Minimo 2019 Forfetario 2020**	I soggetti minimi 2019 che nel 2020 hanno adottato il regime forfetario: • assoggettano il reddito 2020 all'imposta sostitutiva (15%); • **versano l'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva dei minimi** (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del mod. REDDITI 2021.
D	**Ordinario 2019 Forfetario 2020**	In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2020 hanno aderito al regime forfetario **non siano tenuti** a versare l'**acconto dell'imposta sostitutiva 2020**, mancando la base di riferimento. Applicando il **metodo previsionale** detti soggetti possono **non versare l'acconto IRPEF 2020** ovvero **versare un minor acconto IRPEF 2020** rispetto a quello risultante con il metodo storico.
E	**Forfetario 2019 e 2020**	I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2019 e continuano ad applicarlo nel 2020, devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%**, con le **modalità previste ai fini IRPEF**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

F	**Forfetario 2019 Ordinario 2020**	I soggetti forfetari nel 2019 che nel 2020 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): • determineranno il reddito 2020 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; • **versano l'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva** (codice tributo "1790") e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2021 PF. I soggetti in esame per il 2019 sono **esonerati dall'IRAP** e pertanto **non sono tenuti al versamento del relativo acconto 2020**.

ACCONTO IRES 2020

Per le società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, l'**acconto IRES 2020** è pari al **100%** dell'importo *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* risultante a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2020 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2020 ENC. Il relativo versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN17 / RN28		Acconto IRES 2020
Non superiore a € 20,66		Non dovuto
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52		Versamento in **unica soluzione** entro il **30.11.2020** se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) ovvero entro il **30.4.2021** per i soggetti ISA che possono fruire della proroga.
Superiore a € 257,52	**Soggetti no ISA**	Versamento in **2 rate** pari al: • **40%** di rigo **RN17/28** entro il **30.6 – 30.7.2020** + 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari, altrimenti entro il termine di versamento del saldo 2019 (*); • **60%** di rigo **RN17/28** entro il **30.11.2020** se l'esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).
	Soggetti ISA	Versamento in **2 rate** pari al: • **50% di rigo RN17/28** entro il 20.7 – 20.8.2020 + 0,40% – 30.10.2020 + 0,80% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari, altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2019 (*); • **50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2020** se l'esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) ovvero entro il **30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga.

*(*) **Entro il 31.7.2020 ovvero 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40%** per i soggetti che hanno **approvato il bilancio nel mese di giugno**.*

Come in passato, per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) **l'imposta netta** di riferimento **va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi**, **premi ed altri frutti dei titoli**, **scomputate nel 2019**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute dal 2019 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2020 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Si ritiene che **anche per il versamento di tale acconto** da parte di **un soggetto ISA** trovi applicazione quanto disposto dal citato art. 58 (se l'acconto è in **2 rate**, le stesse sono del **50% ciascuna**) e dai citati artt. 98 e 6 (possibile **proroga al 30.4.2021**).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del **primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive** come di seguito schematizzato.

Primo anno di validità dell'opzione	La società che intende **applicare il regime di trasparenza dal 2020** (opzione da indicare nel quadro OP del mod. REDDITI 2020 SC): • calcola l'acconto IRES 2020 con il metodo storico o previsionale (**senza tener conto della trasparenza**), anche se dal 2020 non è soggetto passivo IRES; • attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. REDDITI 2021 PF sul reddito 2020 ad essi imputato per trasparenza.
Anni successivi di validità dell'opzione	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2018 – 2020 ovvero per il triennio 2019 – 2021 **non deve versare alcun acconto IRES per il 2020**. Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2017 – 2019 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2020 – 2022 non versa l'acconto IRES 2020. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2020.
Primo periodo successivo la scadenza del triennio	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2017 – 2019 e che **non intende rinnovare** l'opzione per il triennio 2020 – 2022, è **tenuta a versare l'acconto IRES 2020** calcolato sulla base dell'imposta 2019 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.
Periodo di decadenza dal regime	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2020 è tenuta a versare l'**acconto IRES 2020** calcolato **sull'imposta 2019** rideterminata **senza tener conto del regime di trasparenza**.

NB La **srl trasparente è in ogni caso tenuta** a versare l'**acconto IRAP**, **fermo restando che per il 2020 è possibile che operi l'esenzione** di cui al citato art. 24, DL n. 34/2020.

ACCONTO IRAP 2020

Al fine di determinare la seconda / unica rata dell'acconto IRAP 2020 da parte dei soggetti tenuti al versamento, si applicano come di consueto le **medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES** e pertanto lo stesso va versato nella misura del **100%**:

- per i **soggetti no ISA**:
  – in unica soluzione entro il 30.11.2020;
  ovvero
  – in 2 rate, **del 40% e del 60%**, rispettivamente entro il 30.6 - 30.7.2020 +0,40% e il **30.11.2020**;
- per i **soggetti ISA**:
  – in unica soluzione entro il **30.11.2020 / 30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga;
  ovvero
  – in 2 rate **del 50% ciascuna**, rispettivamente entro il 20.7 - 20.8.2020 +0,40% - 30.10.2020 + 0,80% e il **30.11.2020 - 30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga.

L'acconto IRAP **non è dovuto** se l'importo di **rigo IR21** "*Totale imposta*" del mod. IRAP 2020 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'esonero dalla prima rata dell'acconto IRAP 2020

L'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto l'**esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell'acconto IRAP 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente (in generale, 2019 - Informative SEAC 21.5.2020, n. 152 e 24.7.2020, n. 219).

Il citato art. 24 dispone che l'importo del **primo acconto** *"è comunque **escluso** dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta"*. In altre parole **la quota corrispondente al primo acconto va considerata come versata** e pertanto **il secondo acconto va ordinariamente determinato** considerando il 60% (per i soggetti no ISA) ovvero 50% (per i soggetti ISA) dell'importo dovuto in base a quanto riportato a rigo IR21 (se si applica il metodo storico).

Regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria o delle diverse aliquote previste dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020

L'acconto 2020 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2019**.

NB Considerato che l'art. 58, DL n. 124/2019 **richiama i soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019** (soggetti ISA), si ritiene che la **nuova misura delle rate dell'acconto** (50% ciascuna) sia **applicabile anche alla cedolare secca dovuta dai soggetti ISA**. Tale interpretazione in un'ottica di "semplificazione" del calcolo degli acconti dovuti da un medesimo soggetto.

Applicando tale criterio agli artt. 98, DL n. 104/2020 e 6, DL n. 149/2020 che dispongono la proroga al 30.4.2021 del versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 è possibile ritenere che **anche per la cedolare secca dovuta dai soggetti ISA** (al sussistere delle condizioni previste) **sia possibile fruire del differimento del termine di versamento al 30.4.2021**. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 ***"la cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"*** e che l'intento del Legislatore dovrebbe essere quello di "agevolare" il soggetto tenuto al versamento delle imposte.

Si rammenta che nel mod. REDDITI 2020 PF è presente il quadro LC riservato alla *"Determinazione della cedolare secca"*, nel quale:

- per determinare **se l'acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1**, **colonna 5** ***"Differenza"***;
- l'ammontare dell'acconto 2020 da versare è esposto a **rigo LC2**.

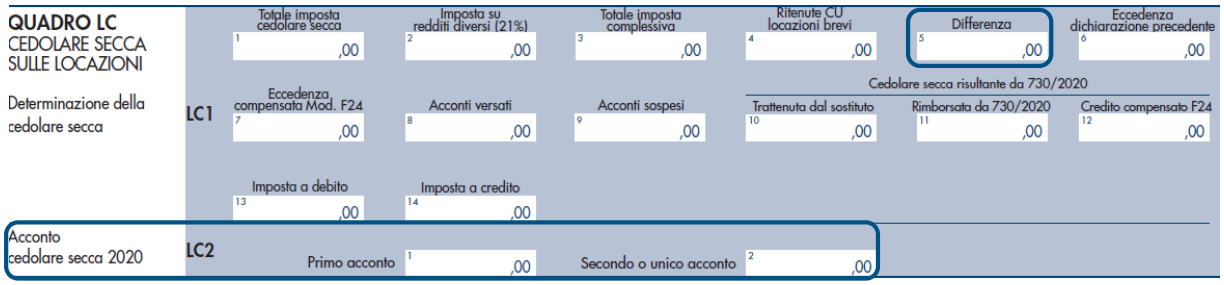

Rigo LC1, campo 5	Acconto cedolare secca 2020
Non superiore a € 51,65	Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 271,07	Versamento in **unica soluzione** entro il **30.11.2020 / 30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga. L'importo da versare è pari al **95%** di rigo **LC1, campo 5**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Superiore a € 271,07	**Soggetti no ISA**	Versamento in **2 rate** pari al: • **38%** (40% di 95%) di rigo **LC1**, **campo 5**, entro il **30.6 - 30.7.2020** + 0,40%; • **57%** (60% di 95%) di rigo **LC1**, **campo 5**, entro il **30.11.2020**.
	Soggetti ISA	Versamento in **2 rate** pari al: • **47,50** (50% di 95%) di rigo **LC1**, **campo 5**, entro il **20.7 - 20.8.2020** +0,40% - 30.10.2020 + 0,80%; • **47,50%** (50% di 95%) di rigo **LC1**, **campo 5**, entro il **30.11.2020** ovvero entro il **30.4.2021** per i soggetti che possono fruire della proroga.

Come sopra accennato, in caso di:

- **applicazione della cedolare secca dal 2020**, non è dovuto l'acconto 2020 per la cedolare secca ed è possibile "ridurre" l'acconto IRPEF;
- **fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2020**, non è dovuto l'acconto IRPEF 2020 per gli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2020 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale;
- determinazione dell'acconto con il **metodo previsionale** è applicabile l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ai sensi del quale **non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto** qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta** sulla base del mod. REDDITI 2021.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2020

Con le stesse modalità previste ai fini IRPEF, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW.

Come sopra evidenziato, l'assunto *"con le stesse modalità previste ai fini IRPEF"* porta a ritenere che, anche per l'acconto in esame:

- sia necessario distinguere tra "soggetti ISA" e "soggetti no ISA", applicando le rispettive percentuali per la determinazione della prima e seconda rata dell'acconto (50% + 50% ovvero 40% + 60%);
- per i soggetti ISA per i quali ricorrono le condizioni previste dagli artt. 98, DL n. 104/2020 e 6, DL n. 149/2020, sia applicabile la proroga al 30.4.2021.

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Come noto, in caso di utilizzo del metodo storico, al ricorrere di specifiche fattispecie **è obbligatorio ricalcolare l'acconto IRPEF / IRES** considerando quale imposta del periodo precedente (2019) quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni. In particolare si rammenta che risulta necessario ricalcolare l'acconto 2020 nei seguenti casi:

- **deduzione forfetaria distributori carburanti**.
  Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2020 l'imposta 2019 va rideterminata **senza tener conto della deduzione forfetaria** a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito;
- **noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto**.
  Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2020 è necessario rideterminare il reddito 2019 facendo concorrere allo stesso **anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale** di unità di diporto **assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%**;
- **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali** che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.
  Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2020 è necessario rideterminare il reddito 2019 facendo concorrere allo stesso **anche la quota (1/5) di liberalità dedotta**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con riferimento all'**iper e maxi ammortamento** l'art. 1, comma 65, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) dispone che:

*"la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe **determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62**".*

Considerato che:

- il comma 60 riguarda l'**iper ammortamento per i beni materiali**, con una differenziazione della maggiorazione a seconda del costo di acquisizione degli investimenti;
- il comma 62 riguarda il **maxi ammortamento dei beni immateriali**, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali a condizione che l'impresa usufruisca già dell'iper ammortamento;

i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei citati commi 60 e 62 (proroga e rimodulazione dell'iper ammortamento), in sede di determinazione dell'acconto per il 2020, **sono tenuti a rideterminare l'imposta dovuta per il 2019,** da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, **senza tenere conto delle agevolazioni di cui ai citati commi 60 e 62**.

Come sopra accennato, nel mod. REDDITI 2020 PF è presente il **rigo RN61** nel quale riportare i **dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF 2020** (reddito, imposta e differenza rideterminati).

Tali informazioni non sono da riportare nel mod. REDDITI 2020 SC / ENC, nei quali è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2019) e non dei dati per il ricalcolo dell'acconto 2020.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento dell'acconto 2020 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione.

Verticale	Si utilizzano **imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore** (ad esempio, saldo IRPEF 2019 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2020), senza necessità di utilizzare il mod. F24.
Orizzontale	Si utilizzano **imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori** (ad esempio, saldo IRPEF 2019 a credito con saldo IRAP 2019 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del mod. F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- il limite annuo di **€ 5.000 di utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità è elevato a € 20.000** per i soggetti che ottengono un **punteggio ISA 2019 almeno pari a 8** oppure un **punteggio medio ISA 2018 e 2019 pari a 8,5**;
- **sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati"** hanno l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) **per la compensazione** del credito nel mod. F24, indipendentemente dall'importo;
- **non è possibile** utilizzare la compensazione in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti**.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegata alla **qualifica del contribuente** (titolare di partita IVA / privato) e alla **presenza o meno di compensazione**, possono pertanto essere così sintetizzate.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a debito” **senza** compensazione	Privato	Modello cartaceo Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo “**a zero**”	Privato Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito” **con** compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito” **con** compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 “a debito” **con** compensazione di **“altri” crediti** (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)

NB

La novità introdotta dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” in materia di **utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000** (**dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito) è applicabile con riferimento ai **crediti maturati dal 2019** (mod. REDDITI 2020).

In merito si rammenta altresì che il predetto limite di € 5.000 trova applicazione **a prescindere dal punteggio ISA conseguito**.

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

L’importo massimo annuo compensabile è fissato a **€ 700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia delle Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

NB

Per il 2020 il predetto limite è **elevato a € 1.000.000** ad opera dell’art. 147, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

Come in passato, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari IVA dell’anno precedente costituito **per almeno l’80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è **elevato a € 1.000.000**.

Si rammenta inoltre che con la Finanziaria 2018 il Legislatore ha previsto che **l’Agenzia delle Entrate può bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose**. I criteri / parametri in base ai quali una compensazione può essere considerata sospetta / rischiosa sono stati individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.8.2018 (Informativa SEAC 30.8.2018, n. 246).

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, si rammenta che nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne.

RIPRODUZIONE VIETATA

"importi a credito compensati"	Ammontare del credito utilizzato in compensazione
"anno di riferimento"	Periodo d'imposta cui si riferisce il credito
"codice tributo"	Codice del versamento a saldo dell'imposta per la quale è scaturito il credito / codice tributo specifico del credito utilizzato

NB Se il tributo è rateizzabile, nella colonna "*rateazione / regione / provincia / mese rif.*" va indicato *"0101"*.

Importo da versare	Codice tributo	Importo da versare	Codice tributo
Acconto IRPEF (2° / unica rata)	4034	Acconto imposta sostitutiva regime minimi (2° / unica rata)	1794
Acconto IRES (2° / unica rata)	2002	Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° / unica rata)	1791
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (2° / unica rata)	2019	Acconto cedolare secca (2° / unica rata)	1841
		Acconto IVIE (2° / unica rata)	4045
Acconto IRAP (2° / unica rata)	3813	Acconto IVAFE (2° / unica rata)	4048

RAVVEDIMENTO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la modalità "parziale" (Informativa SEAC 24.10.2019, n. 298).

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	**Entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	**Dal 15° al 30° giorno** dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	**Dal 31° al 90° giorno** dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	**Entro** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno della violazione**
4,29%	1/7 del 30%	**Entro** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa a**ll'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,05% dall'1.1.2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it